

## DELIBERA N. 189/10/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' VIDEONOLA S.R.L. UNIPERSONALE (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE A CARATTERE INFORMATIVO "VIDEONOLA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DALL'ARTICOLO 8-DECIES, LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101.**

### L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 20, commi 4 e 5, come richiamate dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante *“Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) ed f), e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante *“Regolamento in materie di procedure sanzionatorie”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 22 ottobre 2009, n. 131/09/DICAM – Proc. n. 2044/AQ, notificato in data 3 novembre 2009, con il quale è stata contestata alla società VIDEONOLA S.r.l. Unipersonale, con sede in Via San Francesco n. 26 – 80035 Nola (NA), codice fiscale e partita IVA 03840291219, concessionaria dell’emittente televisiva locale, a carattere informativo, denominata “VIDEONOLA”, la violazione dell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per l’*omessa conservazione delle registrazioni della programmazione irradiata dalla citata emittente negli ultimi tre mesi*, così come accertato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria nel corso delle verifiche eseguite in data 16 settembre 2009, alla presenza dell’Amministratore unico, Signora Pandico Giuseppina Alba, che la giustificava in questi termini: *“Momentaneamente, a causa di un guasto alle apparecchiature di registrazione utilizzate a time lapse, non è disponibile l’archivio magnetico. Sto provvedendo alla sostituzione con sistema diverso poiché tra qualche mese sarà operativo il sistema di trasmissione in digitale”*;

RILEVATO che la Parte, nel termine indicato nell’atto di contestazione, e/o successivamente, non ha fatto pervenire scritti difensivi e/o documenti in ordine ai fatti contestati, né ha richiesto di essere audita;

RITENUTO opportuno procedere a nuovi controlli, previa comunicazione della sospensione dei termini del procedimento (nota n. 21962 del 13 aprile 2010) e successiva comunicazione dei nuovi termini di conclusione ( nota n. 36158 del 9 giugno 2010), con nota n. 133/DIC/2010 del 31 marzo 2010, se ne dava incarico alla Guardia di Finanza che, a sua volta, comunicava gli esiti degli accertamenti compiuti con nota n. 0107583 dell’8 luglio 2010, pervenuta in data 9 luglio 2010 (prot. n. 0042757);

RILEVATO che, in merito all’ottemperanza al comma 5 dell’articolo 20, legge 6 agosto 1990, n. 223, nel corso dell’accesso ispettivo eseguito dalla Guardia di Finanza

presso la sede dell'emittente "Videonola" in data 13 maggio 2010, è stato esaminato un hardware/registratore time lapse, marca "Gifran Group", modello H. 264 4CH Digital Video Recorder, contenente le registrazioni dei programmi degli ultimi tre mesi (dal 12 febbraio 2010 al 13 maggio 2010) e sono stati presi a campione, dall'archivio magnetico, su 6 supporti *dvd*, tre giorni di programmazione (14 febbraio, 10 marzo e 25 aprile 2010), le cui registrazioni sono state successivamente confrontate con le annotazioni riportate sul registro dei programmi, verificandone, a campione, con esito positivo, l'esatta corrispondenza. Si precisa che i supporti audiovisivi forniti dalla Guardia di Finanza contengono file .264: gli stessi sono stati visionati d'Ufficio mediante l'utilizzo di diversi software: Windows Media Player, Quick Time, Real Player e VLC, che non hanno consentito la riproduzione dei file; mentre il software Playback 2.3.0.4 ha consentito la riproduzione video, ma senza audio;

RILEVATA, pertanto, la mancata tenuta dell'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi negli ultimi 3 (tre) mesi, avuto riguardo al solo accertamento compiuto in data 16 settembre 2009, atteso che il successivo adeguamento spontaneo posto in essere dalla società concessionaria VIDEONOLA S.r.l. Unipersonale, accertato in data 13 maggio 2010 dalla Guardia di Finanza, ma che non ha avuto riscontro dalla verifica effettuata d'Ufficio, non esclude in capo alla stessa la responsabilità del rispetto degli obblighi di legge;

CONSIDERATO che i concessionari privati sono obbligati a conservare la registrazione dei programmi irradiati per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi;

CONSIDERATO che l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui al già citato articolo 20, comma 5 – unitamente al registro dei programmi previsto dal comma 4 del medesimo articolo - costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo;

CONSIDERATO che grava sulla società esercente l'emittente radiofonica la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta e conservazione delle registrazioni dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi, e che, *"in caso di procedimento sanzionatorio amministrativo"* (quale quello avviato con il presente atto) *"il termine trimestrale deve intendersi prorogato fino all'esito del procedimento di applicazione della sanzione in via amministrativa e, eventualmente, giurisdizionale"* (Cfr. Cass. Civ. sez. I, 28 dicembre 1998, n. 12848);

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione prevede all'articolo 51, comma 1, lettera *d*) , tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti *"dall'articolo*

20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione del carattere di preminente interesse generale che riveste la diffusione di programmi radiofonici o televisivi;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si osserva che la Parte ha posto in essere un adeguamento spontaneo idoneo ad attenuare le conseguenze della violazione accertata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società VIDEONOLA S.r.l. Unipersonale è titolare di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione e, pertanto, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**ORDINA**

alla società VIDEONOLA S.r.l. Unipersonale, con sede in Via San Francesco n. 26 – 80035 Nola (NA), codice fiscale e partita IVA 03840291219, concessionaria dell'emittente televisiva locale, a carattere informativo, denominata "VIDEONOLA", di pagare la sanzione amministrativa di Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

### INGIUNGE

alla citata società VIDEONOLA S.r.l. Unipersonale di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 189/10/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 189/10/CSP.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabro'

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola